



Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Ufficio Consigliera Nazionale di Parità

**CONSIGLIERE
AL LAVORO**



Women at Work

Senato 6 ottobre 2009

Audizione in Commissione Lavoro
in merito al recepimento della Direttiva 54/2006



Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ufficio Consigliera Nazionale di Parità



Alessandra Servidori

Consigliera Nazionale di parità

Audizione alla Commissione Lavoro Senato 6 Ottobre 2009

In riferimento allo schema di dlgs n.112 (art 1 e 2, L 88/2006) si sottolinea quanto segue :

complessivamente se ne apprezza il Testo al fine del recepimento della Direttiva 2006-54-CE e conforme alla rifusione in un testo unico delle sette direttive che disciplinano la materia

In particolare :

L'art 1 modifica e integra in più parti il codice delle pari opportunità di cui al dlgs 11 aprile 2006, n 198

Le novelle agli articoli **da 8 a 10** del dlgs 198 modificano la disciplina del Comitato Nazionale e per quanto riguarda i principi di parità, incrementa la composizione dell'organo allargando la composizione ad una rappresentanza dei Ministeri delle Pari Opportunità e della famiglia e ne arricchisce i compiti sul versante del dialogo sociale . Le novelle **art 12,14,15,16 17** riguardano la figura della Consigliera Nazionale di parità e si dispone, nell'ambito di una corretta funzione che precedentemente aveva comportato tensioni tra titolare e supplente e tenuto conto di una razionalizzazione delle risorse, che il supplente agisca su mandato del titolare ; Inoltre viene abrogata il limite di rinnovo per consentire di proseguire l'esperienza alle persone che , nell'ambito del ruolo svolto e conformemente ai requisiti richiesti dalle procedure, garantiscono la continuità nella competenza e nella professionalità che comporta lo svolgimento di tale funzione.

Per quanto concerne permessi ed indennità le novelle non modificano i permessi retribuiti e viene soppresso l'istituto degli ulteriori permessi non retribuiti in relazione ai quali è attualmente corrisposta una indennità ,quest'ultima viene sostituita da un'indennità mensile spettante anche nel caso in cui i soggetti siano lavoratori autonomi o liberi professionisti, indennità differenziata tra effettiva e supplente e determinato annualmente da un decreto che norma l'utilizzo delle disponibilità del Fondo delle consigliere.

Le novelle degli **art 25 e 26 e 27** del dlgs 198 specificano la discriminazione dello stato di gravidanza ,di maternità ,paternità e molestie e di promozioni professionali

Viene poi inserito un nuovo **art 30 bis** che introduce il divieto di discriminazione nelle forme pensionistiche collettive



Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ufficio Consigliera Nazionale di Parità



Si evidenzia invece la necessità di correggere l'art 30 poiché non risulta modificato nella parte più volte oggetto di interventi abrogativi della Corte Costituzionale .

La norma contenuta nella bozza di proposta così recita " Le lavoratrici in possesso dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia hanno diritto di proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto a pensione"

La parte evidenziata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con le sentenze n 498 del 27.04.1988 e n. 256 del 2002, che hanno ritenuto contrastante con l'art. 3 Cost. l'onere di comunicazione dell'opzione, previsto solo per le donne e non per gli uomini, senza alcuna ragionevole giustificazione.

Quindi nel testo definitivo sarebbe necessario eliminare l'inciso.

In caso contrario, si reintrodurrebbe nell'ordinamento (come erroneamente già era stato fatto con il vigente art. 30 d.lgs. n. 198/06) una norma più volte dichiarata incostituzionale, esponendo le lavoratrici al grave rischio di licenziamento al compimento della minore età pensionabile, in caso di mancato esercizio esplicito dell'opzione. Con conseguenze discriminatorie intuibili.

Anche le aziende sono ugualmente esposte al fondato rischio non solo di essere chiamate in giudizio per gli eventuali licenziamenti irrogati al compimento dell'età pensionabile delle donne che proseguano nel lavoro di fatto senza aver manifestato l'opzione, ma soprattutto di essere dichiarate soccombenti.

Infatti i giudici sono tenuti a pronunce "costituzionalmente orientate" e debbono pertanto disapplicare la norma che sia stata già in precedenza dichiarata incostituzionale, senza rimettere ogni volta la questione alla Corte Costituzionale.

Proponiamo dunque nella nuova formulazione dell'art.30 si elimini "..., *previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia*". (A titolo meramente esemplificativo, si potrebbe proporre l'espressione " *le lavoratrici.....hanno diritto di proseguire il rapporto di lavoro*)

Le novelle agli articoli **36,37,38,41** nonché l'inserimento del **41 -bis** in merito alla tutela giurisdizionale e il regime sanzionatorio richiamano ai divieti di discriminazione da inasprimento delle sanzioni penali e nell'estensione della tutela contro comportamenti pregiudizievoli

La novella **art 42** valorizza nelle azioni positive il contenuto professionale e al **50 bis** amplia il ruolo dei contratti collettivi



Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ufficio Consigliera Nazionale di Parità



L'art 2 reca norme una norma di coordinamento tecnico modificando il dlgs 151 del 2001

Si rilevano incongruenze per quanto attiene L'art 3 e 4 in quanto solo in parte si sopprime una limitazione secondo la quale alle riunioni della Commissione per le Pari Opportunità e al Comitato per l'imprenditoria può essere invitata la Consigliera di parità .Si propone di introdurre la Consigliera di parità tra i componenti effettivi di entrambi gli organismi in virtù di una effettiva reciprocità peraltro già presente nella novella della composizione del Comitato nazionale legge 125 e relativo Collegio istruttorio(vedi art 8 e art 9) ampiamente garante delle richieste di implementazione dei rappresentanti ,in seno ad organismi del ministero del lavoro, salute, politiche sociali, dei Ministeri PO , famiglia .

ALESSANDRA SERVIDORI 6 Ottobre 2009

**SENATO DELLA
REPUBBLICA**

COMMISSIONE LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE

—
IL PRESIDENTE

Roma, 2 ottobre 2009
Prot. n. 564

Gentile Consigliera,

la Commissione che ho l'onore di presiedere ha deliberato di procedere ad una serie di audizioni sullo schema di decreto legislativo n. 112, recante "Recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego". Le audizioni si svolgeranno in sede di Ufficio di presidenza della Commissione, allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

La prego pertanto di voler assicurare la Sua presenza, ovvero la presenza di una delegazione da Lei designata, per l'audizione che si terrà martedì 6 ottobre 2009, alle ore 15, presso il Senato (ingresso da Largo Costituente 1). La prego inoltre di comunicare entro lunedì 5 ottobre i nominativi dei partecipanti all'audizione alla Segreteria della Commissione lavoro.

Le sarò altresì grato se vorrà far pervenire una memoria scritta contenente in sintesi il punto di vista della Sua organizzazione.

RingraziandoLa fin d'ora per la Sua disponibilità La saluto cordialmente.

(Pasquale Giuliano)

